commercializzazione dei trattamenti effettuati delle autorità pubbliche) per essere consentita, debba essere legittimata da una base normativa o giuridica che definisca in modo sufficientemente preciso questa nuova finalità. In mancanza di tale legittimazione, la Commissione ha ritenuto che l'interesse costituito dalla comunicazione dei dati a terzi non prevalga sul diritto al rispetto della vita privata della persona i cui dati sono comunicati. Una terza possibilità consiste nel chiedere il permesso dell'interessato per la finalità di commercializzazione. Questo consenso deve essere dato esplicitamente e con cognizione di causa, tenendo conto del fatto che chi chiede una licenza edilizia è costretto a presentare una pratica che risponde a tutta una serie di prescrizioni.

Più oltre, nello stesso parere, la Commissione belga fa riferimento all'informazione degli interessati insistendo in particolare sull'esistenza di un diritto di opposizione automatico e gratuito, se i dati sono stati ottenuti a fini di marketing diretto.

Conclusione:

Il legislatore, quando auspica che un dato sia reso accessibile al pubblico, non intende però che esso diventi *res nullius*. Tale è la filosofia dell'insieme delle nostre legislazioni. Il carattere pubblico di un dato a carattere personale, che deriva da una regolamentazione o dalla volontà della persona interessata, non priva per ciò e definitivamente la persona della tutela che le garantisce la legge ai sensi dei principi fondamentali di tutela dell'identità umana.

Nel dibattito condotto nel quadro della consultazione sul libro verde, e nelle conclusioni che saranno ricavate, occorre dunque tenere conto in particolare degli aspetti e questioni seguenti per conciliare il rispetto del diritto alla vita privata e alla protezione dei dati a carattere personale dei cittadini con il diritto di accedere alle informazioni derivanti dal settore pubblico:

- valutazione caso per caso del problema di sapere se un dato a carattere personale può essere pubblicato/reso accessibile o meno, e, in caso affermativo, a quali condizioni e su quali supporti (digitali o meno, diffusione Internet, ecc..),
- principi di finalità e di legittimità,
- informazione degli interessati,
- diritto di opposizione degli interessati,
- utilizzazione delle nuove tecnologie per contribuire al rispetto del diritto alla vita privata.

Questi principi fondamentali si impongono non soltanto nelle situazioni nelle quali esiste una regolamentazione riguardante la pubblicazione o l'accesso, ma anche in quelle in cui non sembrano essere necessarie misure a carattere normativo per soddisfare la domanda di accedere alle informazioni provenienti dal settore pubblico, compresi i dati a carattere personale [84].

In attesa delle conclusioni che la Commissione europea potrà ricavare dalla consultazione in corso, il Gruppo esprime fin d'ora il massimo interesse a continuare a contribuire ai lavori previsti in proposito, nonché agli interrogativi che esulano, in senso stretto, dal quadro del libro verde per quanto riguarda la messa a disposizione di terzi delle informazioni provenienti dal settore pubblico[85].

Fatto a Bruxelles, addì 3 maggio 1999

Per il Gruppo
Il presidente
Peter J. HUSTINX

[84] Vedi nota in fondo a p. 2.

[85] Vedi ad esempio, sopra, le osservazioni concernenti il punto 56 (p. 9 del libro verde) sulla possibilità di raccolta e di distribuzione di informazioni, come pure il punto 123 (p. 19) sulle proposte d'azione per lo scambio di informazioni fra entità del settore pubblico.

6.3.5. Trasferimenti di dati verso Paesi terzi.

Parere 5/99 concernente il livello di tutela dei dati personali in Svizzera

5054/99/def.
WP 22

Gruppo per la tutela delle persone
con riguardo al trattamento dei dati personali

Parere 5/99 concernente il livello di tutela dei dati personali in Svizzera.

Adottato il 7 giugno 1999

PARERE 5/99 CONCERNENTE IL LIVELLO DI TUTELA DEI DATI PERSONALI IN SVIZZERA

Il Gruppo[*] è stato informato dell'elaborazione da parte della Commissione europea di un progetto di decisione basata sull'art. 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE, che constata che la Svizzera, a motivo della sua legislazione interna, garantisce un livello di tutela adeguato ai sensi dell'art. 25, paragrafo 2, della direttiva suddetta.

Per fornire un parere alla Commissione europea, assistita dal Comitato istituito con l'art. 31 della direttiva 95/46/CE, il Gruppo ha effettuato un'analisi delle disposizioni di protezione dei dati applicabili in Svizzera[**].

Al riguardo, occorre operare una distinzione tra la situazione legislativa vigente a livello federale - disciplinata dalla legge sulla tutela dei dati del 19 giugno 1992, successivamente modificata ed integrata dall'ordinanza del Consiglio federale del 14 giugno 1993- e la situazione esistente a livello cantonale.

Avuto riguardo alla ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni, la legge federale si applica ai trattamenti di dati personali effettuati nell'insieme del settore privato svizzero nonché ai trattamenti effettuati dalle autorità pubbliche federali; dal canto loro, le disposizioni cantonali disciplinano i trattamenti di dati personali operati dal settore pubblico cantonale o comunale. Per esempio, rientrano nelle competenze dei Cantoni i trattamenti operati nel settore della polizia, della scuola, della sanità e, più particolarmente, degli ospedali pubblici. In uno scrupolo di precisione va rilevato che anche i Cantoni sono indotti ad effettuare taluni trattamenti di dati personali in attuazione del diritto federale, per esempio per la riscossione delle imposte federali.

Prima di prevedere norme legislative federali e cantonali occorre rilevare in via preliminare che le norme federali e cantonali dovrebbero essere in armonia con le normative risultanti:

- da una parte,dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatizzato dei dati personali (Convenzione n° 108), Convenzione ratificata dalla Svizzera il 2 ottobre 1997, e che, senza essere direttamente applicabile, stabilisce impegni internazionali a carico sia della federazione che dei Cantoni;
- d'altra parte, dalla Costituzione federale (modificata con voto popolare in data 18 aprile

---

[*] Istituito dall'art. 29 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 281 del 23 novembre 1995, pag. 31, disponibile al seguente indirizzo: http://www.europa.eu.int/comm/dg15/fr/media/dataprot/index.htm.

[**] Nell'intento di disporre di informazioni maggiormente precise su taluni punti, il Presidente del Gruppo ha inviato una lettera al preposto federale per la tutela dei dati in data 15 marzo 1999. Quest'ultimo ha risposto in data 24 marzo 1999. Inoltre, il segretariato del Gruppo ha stabilito contatti informali con il preposto federale.

scorso), nell'interpretazione data dalla giurisprudenza del Tribunale federale. Va rilevato che il nuovo testo costituzionale dà a chiunque il diritto al rispetto della sua vita privata e, in particolare, il diritto di essere tutelato contro l'utilizzazione abusiva dei dati che lo riguardano (art. 13 relativo alla tutela della sfera privata).

1. Secondo il parere del Gruppo, la legge federale sulla tutela dei dati garantisce un livello di tutela adeguato.

Nel documento di lavoro adottato il 24 luglio 1998 relativo ai trasferimenti di dati personali verso paesi terzi[88], il Gruppo ha fornito delucidazioni sulle esigenze della direttiva ed enumerato gli elementi concreti che dovrebbero essere presi in considerazione ai fini della valutazione del livello di protezione consono. Alla luce di una tabella di corrispondenza tra le esigenze della direttiva e le disposizioni della legge federale[89], emerge che la legge federale, che si applica ai trattamenti automatizzati di dati ed ai trattamenti manuali, prevede il complesso dei principi elencati nel documento di lavoro succitato, a prescindere dal fatto che si tratti dei principi della protezione delle persone o dei meccanismi volti a garantire un'effettiva applicazione dei principi di base.

È peraltro necessario formulare delle precisazioni inerenti al principio di trasparenza ed alla tutela dei dati sensibili.

Si rileverà che il principio di trasparenza è previsto espressamente per il caso particolare di raccolta sistematica di dati da parte di un organo federale. In generale, tuttavia, tale principio si evince dalla prassi di buona fede di cui all'art. 4, comma 2, della legge[90].

La legge non contempla certamente il divieto del trattamento dei dati sensibili, ma pone disposizioni specifiche quanto al loro trattamento come d'altronde per i profili di personalità assoggettati alle stesse regole di tutela: l'art. 17 dispone che tali dati possano essere trattati da organi federali soltanto qualora la legge lo preveda espressamente o se eccezionalmente un compito definito in una legge lo esiga assolutamente, il Consiglio federale l'abbia autorizzato, la persona vi abbia acconsentito o abbia reso i dati accessibili a ciascuno. Per quanto riguarda il settore privato, l'art. 13, paragrafo 1, subordina il trattamento di qualsiasi dato al consenso da parte della persona, a un interesse pubblico o privato preponderante o a un'autorizzazione legale; l'art. 12 fa divieto di comunicare a terzi dati sensibili, salvo motivi giustificati. Infine, la protezione dei dati sensibili è corroborata dall'art. 35 della legge che prevede sanzioni penali nei riguardi di chiunque violi il dovere di discrezione rivelando tali dati illecitamente.

2. La situazione a livello cantonale è di difficile comprensione.[91]

Alla luce dello studio condotto su richiesta dei servizi della Commissione[92] che verte più particolarmente sulla legislazione di vari Cantoni e delle indicazioni fornite dall'incaricato federale emergono i seguenti elementi di valutazione:

- le legislazioni adottate dai Cantoni si ispirano ampiamente alla convenzione 108, osservazione evidentemente coerente con gli impegni assunti dalla Svizzera in esito alla ratifica della convenzione;

---

[88] Disponibile sul sito indicato in nota a pié di pagina n° 1.

[89] Documento 5007/99, disponibile presso i servizi della Commissione europea, Direzione generale XV « Mercato interno e servizi finanziari », Unità E1 «Libera circolazione dell'informazione, protezione dei dati », Rue de la Loi 200, B - 1049 Bruxelles.

[90] Siffatta interpretazione è stata confermata dal Preposto federale nei contatti informali con il segretariato del gruppo.

[91] Si rileva che, sui 26 Cantoni che conta la Confederazione:
- 17 dispongono di una legislazione in materia di protezione dei dati (...), tre dei quali hanno inoltre introdotto una disposizione di tutela dei dati nella rispettiva costituzione cantonale;
- 4 hanno adottato direttive governative, due dei quali hanno altresì introdotto una disposizione nella relativa costituzione cantonale; uno ha elaborato un progetto di legge;
- gli altri cantoni non presentano normative cantonali specifiche (tre di loro stanno mettendo a punto un progetto di legge).

[92] Disponibile presso i servizi della Commissione europea (cfr. indirizzo supra nota a piè pagina 4).

- i trattamenti di dati personali devono rispondere ai principi generali derivanti dalla giurisprudenza del tribunale federale relativa in particolare all'art. 4 della Costituzione federale (parità di trattamento) ed alla libertà personale che determina una norma minima in materia di tutela dei dati (segnatamente per quanto attiene i principi di qualità dei dati stessi - in particolare legalità, buona fede, finalità, proporzionalità o esattezza dei dati), il diritto d'accesso, il diritto di rettifica o di distruzione dei dati. E' probabile che tale giurisprudenza venga confermata, se non addirittura rafforzata sulla scorta del succitato testo costituzionale;
- quando non è assoggettato a disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati, il trattamento di dati personali da parte di organi cantonali effettuato in esecuzione del diritto federale è disciplinato dalla legge federale. Inoltre, per detti trattamenti, i Cantoni devono dotarsi di un organo incaricato di vigilare sul rispetto della tutela dei dati e che fruisce delle stesse competenze dell'incaricato federale. È il caso in particolare dell' elaborazione dei dati a fini di sicurezza sociale, dei trattamenti di dati nei settori del diritto degli stranieri o dell'asilo, dell'imposta federale o della statistica;
- taluni trattamenti di dati sono soggetti a norme specifiche di riservatezza, come per esempio l'elaborazione di dati medici negli ospedali pubblici sottoposto a segreto medico.

Conclusione

Il Gruppo raccomanda alla Commissione e al comitato Istituito in virtù dell'art. 31 della direttiva 95/46/CE di constatare che la Svizzera garantisce un livello di tutela adeguato ai sensi dell'art. 25, paragrafo 6 di detta direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 giugno 1999

Per il Gruppo
Il presidente
Peter J. HUSTINX

Parere 6/99 relativo al livello di protezione dei dati personali in Ungheria

5070/IT/99/def.
WP 24

Gruppo per la tutela delle persone
con riguardo al trattamento dei dati personali

Parere 6/99 relativo al livello di protezione dei dati personali in Ungheria

Adottato il 7 settembre 1999

PARERE 6/99 RELATIVO AL LIVELLO DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI IN UNGHERIA

Il Gruppo[93] è stato informato dell'elaborazione da parte della Commissione europea di un progetto di decisone basata sull'art. 25, paragrafo 6 della direttiva 95/46/CE, che constata che l'Ungheria garantisce, tramite la sua legislazione interna, un livello di protezione adeguato ai sensi dell'art. 25, paragrafo 2 di detta direttiva.

Per fornire un parere alla Commissione europea, assistita dal comitato istituito in virtù dell'articolo 31 della direttiva 95/46/CE, il Gruppo ha effettuato un'analisi delle disposizioni di protezione dei dati applicabili in Ungheria[94].

1. La situazione legislativa in materia di protezione dei dati personali è disciplinata dalla legge LXIII promulgata il 17 novembre 1992, entrata in vigore il 1° maggio 1993 e successivamente modificata[95]. Il campo d'applicazione di detta legge è più vasto della protezione dei dati personali dato che la legge stabilisce altresì il regime applicabile all'accesso del pubblico ai documenti amministrativi. Il difensore civico (Ombudsman), i cui poteri vengono fissati dalla legge e che è stato nominato dal Parlamento il 20 giugno 1995, è competente per il controllo dell'applicazione delle due normative.

In materia di tutela dei dati personali è altresì opportuno osservare quanto segue:

- gli impegni internazionali dell'Ungheria, derivanti dalla ratifica, in data 8 ottobre 1997, della convenzione del Consiglio d'Europa per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento automatizzato dei dati personali (convenzione n. 108),
- la tutela a livello costituzionale della vita privata, con particolare riguardo al trattamento dei dati personali[96],

---

[93] Istituito con l'art. 29 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, GU L 281 del 23 novembre 1995, pag. 31. Disponibile al seguente indirizzo: http://www.europa.eu.int/comm/dg15/fr/media/dataprot/index.htm.

[94] Nell'intento di ottenere informazioni più precise su taluni punti di è svolto uno scambio di corrispondenza tra il presidente del gruppo e l'Ombudsman ungherese (lettere del 22 marzo e del 19 aprile 1999 e risposte rispettivamente del 25 marzo e del 23 aprile 1999).

[95] Cfr. da ultimo la legge n. LXXII del 22 giugno 1999 che introduce il concetto di "subfornitore" nella legislazione ungherese.

[96] La traduzione inglese effettuata dalle autorità ungheresi dell'articolo 59 della costituzione recita come segue : « (1) In the Republic of Hungary everyone is entitled to the protection of his or her reputation and to privacy of the home, of personal effects, particulars, papers, records and data, and to the privacy of personal affairs and secrets. (2) For the acceptance of the law on the protection of the security of personal data and records, the votes of two thirds of the MPs present are necessary. »

- l'esistenza di leggi settoriali che hanno ripreso disposizioni in materia di protezione dei dati personali in settori tanto disparati quanto i servizi segreti, le statistiche, la prospezione commerciale, la ricerca scientifica e, recentemente, il settore sanitario.

2. Secondo il parere del gruppo la legge ungherese sulla protezione dei dati garantisce un livello di tutela adeguato.

Nel suo documento di lavoro adottato il 24 luglio 1998 relativo ai trasferimenti di dati personali verso paesi terzi[97], il Gruppo ha spiegato le esigenze della direttiva ed elencato gli elementi concreti che dovrebbero essere presi in considerazione per la valutazione del livello di tutela adeguato.

Alla luce di una tabella di corrispondenza tra le esigenze della direttiva e le disposizioni della legge ungherese[98], emerge che la legge magiara, che si applica ai trattamenti automatizzati di dati ed ai trattamenti manuali[99], prevede l'insieme dei principi elencati nel documento di lavoro succitato, a prescindere dal fatto che si tratti dei principi della tutela delle persone fisiche o dei meccanismi volti a garantire un'applicazione effettiva dei principi di base.[100]

Conclusione

Il Gruppo raccomanda alla Commissione e al Comitato Istituito in forza dell'articolo 31 della direttiva 95/46/EC di constatare che l'Ungheria garantisce un livello di tutela adeguato ai sensi dell'art. 25, paragrafo 6 di detta direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 7 settembre 1999

Per il Gruppo
Il presidente
Peter J. HUSTINX

[97] Disponibile sul sito indicato nella note in calce di pagina 1.

[98] Documento 5002/99, disponibile presso i servizi della Commissione europea, Direzione generale XV "Mercato interno e servizi finanziari", Unità E1 "Libera circolazione dell'informazione, protezione dei dati", Rue de la Loi 200, B - 1049 Bruxelles.

[99] È stato chiarito che la definizione del trattamento comprende la raccolta dei dati (« adatok felvétele » in ungherese).

[100] Dalle informazioni fornite dall'Ombudsman emerge in particolare quanto segue:

- l'appartenenza sindacale, benché non figuri nell'elenco dei dati sensibili di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della legge, è considerata in pratica alla stregua di un dato sensibile a motivo delle opinioni politiche che rivela;
- l'Ombudsman dispone di poteri come quello di agire in giustizia o davanti alle autorità competenti quando constata un'infrazione penale o una mancanza disciplinare;
- secondo gli articoli 4 e 16 della legge deroghe ai diritti delle persone possono risultare soltanto da un atto legislativo. Al riguardo sono stati forniti i testi di legge relativi alla polizia (legge XXXIV del 1994), ai servizi competenti per la sicurezza nazionale ed al regime fiscale;
- in caso di raccolta di dati personali sulla base di uno schedario esistente, l'informazione delle persone interessate può essere garantita, in base all'articolo 6, secondo paragrafo, seconda frase della legge, dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica ungherese.

6.4 AUTORITÀ COMUNE DI CONTROLLO SCHENGEN

6.4.1. 3ª RELAZIONE DI ATTIVITA' (Marzo 1998 – Febbraio 1999)

Indice

DECLARATION OF THE JSA OBSERVER STATES

Having observer status in the JSA, the Nordic countries share the concerns of the full members as expressed in the annual report. They also share the main viewpoints expressed in the opinions referred. Among other things, it is of greatest importance that the advice and opinions given is observed and respected by the central as well as the national bodies in the Schengen system.

The presence of the Nordic national data and privacy protection commissions in the JSA is of utmost importance in the efforts aiming at ensuring common, public acceptance and support of the important work done in accordance with the Schengen Convention. The Nordic observers are of the opinion that the JSA need to have its resources strengthened in the future and hope that the integration in EU will enable this, without compromising the JSA status as an independent authority.

NOTA DI SINTESI

La presentazione della terza relazione annuale dell'Autorità di controllo comune di Schengen (marzo 1998 – febbraio 1999) coincide con un anno di trasformazione del quadro istituzionale dell'applicazione della Convenzione di Schengen, dovuta all'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam.

Ciò implica nuove regole, nuovi diritti e maggiore trasparenza nella struttura organizzativa di Schengen e nel funzionamento del sistema d'informazione.

Sulla scia degli anni precedenti, il 1998 è stato un anno che ha visto affermarsi l'indipendenza dell'Autorità di controllo comune quale organo competente a tutelare i diritti dei cittadini nei confronti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, in particolar modo per quanto riguarda la protezione dei dati personali.

L'ACC ha lanciato una battaglia a tutto campo per la trasparenza e l'informazione dando ampia pubblicità alla sua relazione annuale, varando in diversi paesi la campagna "Il Sistema d'informazione Schengen vi riguarda", diffondendo un manifesto e opuscoli informativi sui diritti del cittadino, promuovendo il primo colloquio sui "Diritti dei cittadini nei confronti dei sistemi d'informazione di polizia" ed organizzando una conferenza stampa per la presentazione della relazione.

I garanti per la protezione dati nazionali hanno sottoposto la relazione annuale dell'ACC ai parlamenti nazionali e taluni l'hanno pubblicata nei rispettivi siti Internet. Tale relazione è stata presentata anche alla Autorità Schengen e trasmessa al Parlamento europeo.

L'ACC ha proposto nuovi meccanismi di interazione e cooperazione con gli organi esecutivi di Schengen, volti a snellire le procedure di informazione reciproca, e, per la prima volta, ha avuto modo di far valere il suo punto di vista in una riunione del Comitato esecutivo.

Le linee direttrici tracciate all'inizio dell'anno sono state rispettate: l'ACC ha emesso una serie di pareri, è stata informata sullo studio e sullo sviluppo tecnico del futuro sistema d'informazione, ha proceduto per la prima volta ad un'azione globale di controllo presso tutti gli uffici SIRENE formulando raccomandazioni in materia di rafforzamento della sicurezza nello scambio di

informazioni complementari, ha reso pubbliche le sue attività e diffuso informazioni sui diritti dei cittadini ed ha insistito e fatto tutto il possibile per l'efficacia del funzionamento di Schengen.

Nel quadro delle proprie attribuzioni, l'ACC ha inoltre deciso di procedere ad un controllo specifico del sistema centrale.

Malgrado le sue numerose iniziative e proposte, l'ACC non è riuscita a far adottare dal Comitato esecutivo le misure di rafforzamento delle risorse umane, tecniche e finanziarie promesse. Ai fini di un controllo democratico non basta l'esistenza formale di un'autorità indipendente: è altresì indispensabile che questa funzioni con mezzi e strumenti necessari. Ciò assume particolare rilevanza nel quadro dell'evoluzione dei sistemi d'informazione di polizia europei (Europol, Eurodac, Sistema d'informazione doganale) e del potenziamento delle misure di cooperazione nella lotta alla grande criminalità organizzata.

E' necessario a tal fine perfezionare i meccanismi di cooperazione tra le autorità di controllo, incaricate, per ognuno di questi sistemi, di tutelare i valori fondamentali della libertà e della cittadinanza. E' altresì fondamentale trovare, nel quadro dell'Unione europea, un equilibrio ottimale che consenta di mantenere un alto livello di sicurezza nel SIS e di assicurare un controllo indipendente ed efficace del sistema.

E' auspicabile che l'integrazione dell'Autorità di controllo comune nell'Unione europea avvenga in un modo armonioso, che garantisca un controllo continuo ed indipendente. L'esperienza e l'acquis dell'ACC sono necessari per il futuro dei sistemi di polizia europei.

In questo anno di profondi cambiamenti, ringrazio tutti coloro che hanno preso parte alle attività dell'Autorità di controllo comune, le autorità di controllo nazionali, i rappresentanti degli Stati in seno al Comitato esecutivo e al Gruppo centrale, i gruppi tecnici e il Segretariato Schengen per questi anni di lavoro comune.

Lavoro che valeva la pena realizzare per la costruzione europea, per la libertà, per i diritti della cittadinanza e per la sicurezza comune.

Marzo 1999

Il Presidente
João Labescat

Parte I
Introduzione

L'Autorità di controllo comune è stata istituita il 26 marzo 1995. Questi quattro anni di funzionamento continuo costituiscono la prima esperienza di un'entità indipendente di controllo comune di un sistema di polizia europeo. Le attività che sin dall'inizio l'ACC ha svolto in difesa dei cittadini assumono particolare rilevanza in quest'anno 1998, nel quale si celebra il 50° anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

Le attività dell'ACC hanno accompagnato le vicissitudini del funzionamento del sistema di informazione che contiene attualmente i dati di Germania, Austria, Belgio, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo. I compiti che gli Stati hanno affidato all'ACC sono stati assolti. Ne è la prova questo ultimo anno di attività.

Sin dal giugno 1992, una decisione ministeriale ha istituito un'autorità di controllo comune provvisoria (ACCP), organo che ha compiuto i primi passi nella preparazione dell'applicazione dei principi della protezione dei dati.

Scopo della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen è consentire l'abolizione dei controlli alle frontiere interne degli Stati membri al fine di creare un grande spazio di libera circolazione delle persone garantendo nel contempo, all'interno di tale spazio, un livello di sicurezza almeno pari a quello esistente in precedenza.

Tra le misure compensative previste dalla Convenzione per conseguire questo obiettivo figurano l'armonizzazione della politica dei visti, una politica comune in materia di determinazione dello Stato responsabile dell'esame di una domanda di asilo, il miglioramento della cooperazione di polizia e giudiziaria, l'intensificazione della lotta al traffico illecito di stupefacenti, l'armonizzazione del livello dei controlli alle frontiere esterne del territorio Schengen e la creazione di un sistema d'informazione Schengen (SIS).

Il sistema comune collega tutti i paesi che applicano la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen e consente ai suoi utenti (uffici con compiti di polizia, ambasciate e consolati, uffici stranieri, ecc.) di disporre in tempo reale delle informazioni necessarie all'esercizio dei loro compiti rispettivi inserite da un altro Stato che applica la Convenzione.

Tali informazioni riguardano le persone (ricercate per arresto estradizionale, non ammissibili nel territorio, scomparse o oggetto di una sorveglianza discreta) e gli oggetti (veicoli, armi, documenti, banconote rubate, sottratte o smarrite).

Il funzionamento del Sistema d'informazione Schengen presuppone obbligatoriamente la costituzione e il funzionamento di un'Autorità di controllo comune per la protezione dei dati personali (ACC), incaricata di vigilare, segnatamente, sul rispetto delle disposizioni della Convenzione relative all'unità di supporto tecnico del SIS (articolo 115). Questo organo, composto di due rappresentanti di ogni autorità di controllo nazionale delle Parti contraenti, si è visto inoltre attribuire un compito di consulenza ed armonizzazione delle prassi e delle dottrine nazionali.

Sono membri dell'ACC i rappresentanti delle autorità di controllo dei dieci Stati che partecipano al sistema. Le autorità di Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia partecipano alle attività dell'ACC con lo status di osservatori.

Nel 1998, in esecuzione del programma d'azione approvato, l'ACC ha incentrato le proprie attività sui seguenti settori:

- per la prima volta ha realizzato un controllo globale in tutti gli uffici SIRENE e formulato una serie di raccomandazioni volte al miglioramento della sicurezza;
- ha preparato il controllo specifico del sistema centrale che avrà luogo nel primo semestre del 1999;
- ha seguito le attività di sviluppo del SIS I+ e gli studi preliminari sul SIS II;
- ha definito un acquis comunitario nella prospettiva dell'integrazione di Schengen nell'Unione europea;
- ha lanciato la campagna "Il Sistema d'informazione Schengen vi riguarda" e distribuito poster e opuscoli informativi sui diritti del cittadino nei punti di ingresso dello spazio Schengen (aeroporti, frontiere marittime, ecc.);

- ha formulato pareri, in particolare sull'accesso ai dati del sistema Schengen da parte degli uffici della motorizzazione.
- ha promosso il primo colloquio sui "Diritti dei cittadini nei confronti dei sistemi di polizia" tenutosi a Lisbona;

E' stata preoccupazione costante dell'ACC garantire la trasparenza e l'informazione in merito alle proprie attività e ai diritti dei cittadini. Ha tentato inoltre di istituire un meccanismo agile di informazione reciproca tra le autorità di controllo nazionali e gli organi Schengen. A tal fine ha invitato più volte responsabili di vari gruppi di lavoro.

Il SIS conta attualmente circa nove milioni di dati, consultabili a partire da migliaia di terminali della polizia e delle autorità giudiziarie di dieci paesi dell'Unione europea. Nel 1998, l'integrazione di Austria, Italia e Grecia ha portato ad un aumento del volume di dati. Nel nuovo quadro istituzionale dell'Unione europea sarà necessario che il sistema d'informazione mantenga un alto livello di sicurezza in tutti i suoi componenti e di controllo indipendente.

Parte II
UN ANNO DI ATTIVITA' DELL'ACC

Capitolo I
PARERI E RACCOMANDAZIONI

Sicurezza degli uffici SIRENE : un'azione coordinata in tutti i paesi

Il 12 dicembre 1997, l'Autorità di controllo comune ha deciso di procedere ad una verifica delle misure di sicurezza adottate dagli uffici SIRENE. Tale decisione è stata adottata a seguito di una fuga di documenti e di informazioni prodottasi nel mese di novembre presso un ufficio SIRENE

I garanti per la protezione dati dei 10 paesi che applicano la Convenzione hanno pertanto effettuato verifiche presso i rispettivi SIRENE.

In collaborazione con il garante belga, il 31 marzo 1998 il presidente dell'ACC ha inoltre preso parte ad una riunione con i responsabili del coordinamento dell'informazione di polizia dell'ufficio SIRENE belga. Nel quadro della riunione le autorità belghe hanno informato l'ACC in merito alle misure adottate e alle misure previste per migliorare la sicurezza.

Avvalendosi delle relazioni nazionali, l'ACC ha elaborato un documento di sintesi relativo alla sicurezza degli uffici SIRENE. Il ruolo dell'ACC in questo settore è risultato benefico per stimolare un'armonizzazione delle misure di sicurezza in ogni Stato.

L'ACC ha sottolineato che la rete inter-SIRENE deve soddisfare, in materia di sicurezza, tutti i requisiti imposti dall'articolo 118 della Convenzione di Schengen.

L'ACC ha proposto una serie di raccomandazioni. Tra queste:

- necessità di mantenere il più alto livello possibile di sicurezza fisica, garantendo, in particolare, che l'accesso ai dati sia limitato al solo personale autorizzato;
- cifratura dei dati in caso di scambio di informazioni e di archiviazione, definizione di norme comuni di sicurezza applicabili al personale dei SIRENE e designazione di un funzionario responsabile della sicurezza;
- promozione di azioni di formazione specifica sulla sicurezza dell'informazione destinate agli utenti del sistema;
- regolare elaborazione di relazioni sulla sicurezza da sottoporre ai rispettivi garanti per la protezione dati nazionali.

L'ACC ha posto l'accento sull'eccellente cooperazione prestata da tutte le autorità nazionali coinvolte ed ha manifestato la propria soddisfazione per il fatto che questa azione di controllo, coordinata in tutti i paesi, ha contribuito a migliorare significativamente la sicurezza delle informazioni, condizione indispensabile per garantire la fiducia del cittadino e delle istituzioni democratiche nel funzionamento del Sistema d'informazione Schengen.

Le raccomandazioni e la relazione di sintesi sono state approvate l'11 dicembre 1998. La sintesi è stata trasmessa l'8 gennaio 1999 al Comitato esecutivo, al Gruppo centrale e al gruppo di lavoro SIRENE. E' stato inoltre pubblicato un comunicato stampa che richiama brevemente il contenuto del documento di sintesi. L'ACC è ora in attesa della reazione degli organi esecutivi Schengen.

Parere sull'accesso ai dati SIS da parte degli uffici della motorizzazione

Il 16 giugno 1998, il Gruppo centrale ha trasmesso all'ACC una richiesta di parere formulata dal Gruppo di lavoro " SIRENE ". Tale richiesta verteva sulle condizioni d'accesso degli uffici della motorizzazione ai dati SIS. Si pregava l'ACC di precisare la sua interpretazione del concetto di dato di natura personale. Secondo il gruppo SIRENE, il numero di telaio di un veicolo non rientra nella definizione di questo concetto.

La richiesta trae origine da un progetto teso ad autorizzare gli uffici della motorizzazione a consultare il SIS allo scopo di individuare veicoli rubati, immatricolati nello spazio Schengen, al momento di una nuova immatricolazione nel paese di prima immatricolazione o in un altro paese Schengen.

Nel suo parere, approvato il 6 novembre 1998, l'ACC constata che l'accesso ai dati SIS da parte degli uffici della motorizzazione e il raffronto di archivi costituirebbero in diversi Stati Schengen una violazione degli articoli 101, commi 2 e 4 e 102 della Convenzione di Schengen. L'ACC ritiene tuttavia che tale accesso sia ammissibile se gli uffici della motorizzazione soddisfino le condizioni di competenza e di finalità previste dalla Convenzione e siano in grado di applicare le misure di sicurezza di cui all'articolo 118.
Il parere è stato trasmesso al Gruppo centrale (parere 98/5).

Capitolo II
ATTIVITA' DI CONTROLLO

Principi generali relativi alle visite di controllo dell'ACC al C.SIS

L'ACC e il Ministero dell'Interno francese hanno elaborato in comune un insieme di principi destinati a chiarire le modalità delle visite di controllo presso l'impianto del sistema centrale (C.SIS). La definizione di questi principi si inquadra nei compiti previsti dall'articolo 115 della Convenzione.

Al termine di un lungo processo di consultazioni reciproche e dopo una riunione tenutasi a Parigi tra membri dell'ACC ed esponenti del Ministero dell'Interno francese, è stato possibile presentare una proposta concreta. Questa è stata esaminata il 29 giugno 1998 in presenza di rappresentanti del Ministero dell'Interno francese.

Poiché questi hanno a loro volta suggerito una serie di modifiche, l'ACC ha nuovamente discusso ed approvato il documento l'11 settembre 1998. Il 6 novembre, il Ministero dell'Interno francese ha a sua volta approvato il testo e lo ha sottoposto agli altri Stati Schengen per informazione.

Il documento "Principi generali applicabili alle visite e controlli presso il C.SIS" (in allegato) definisce i tipi di visite (di carattere generale o di controllo), i meccanismi di informazione del Ministero dell'Interno, la composizione dei gruppi di visita o di controllo, la definizione del programma di lavoro, il regime di accesso ai documenti, il sistema di valutazione delle relazioni tecniche e la garanzia della loro riservatezza.

Il testo definitivo mira a porre termine alle interpretazione restrittive della funzione di controllo dell'ACC ed è conforme allo spirito di cooperazione che ha sempre caratterizzato le relazioni con il Ministero dell'Interno francese.

Il documento ha formato oggetto di una comunicazione al Gruppo centrale nel corso della riunione del 19 febbraio 1999.

Controllo del C.SIS

Nel corso del 1998 l'ACC ha preparato, di concerto con il Ministero dell'Interno francese, i principi applicabili alle visite e al controllo presso il C.SIS (v. sopra). Il periodo di tempo trascorso dopo l'ultimo controllo e l'integrazione di tre paesi (Austria, Grecia e Italia) rendeva necessaria la realizzazione di un nuovo controllo. L'ACC ha deciso a tal fine di istituire un gruppo di lavoro tecnico, coordinato dal rappresentante lussemburghese. Gli esperti si sono riuniti in diverse occasioni per preparare la visita di controllo che avrà luogo nel primo semestre del 1999. Il gruppo di lavoro ha elaborato una lista contenente gli elementi del C.SIS da sottoporre a controllo.

Gruppi tecnici ed esperti

Il 27 aprile 1998, i presidenti del Comitato di orientamento SIS e del PWP hanno presentato lo stato di avanzamento dei lavori relativi al rinnovo e al miglioramento del SIS (installazione della rete SIRENE fase II e preparazione del SIS I+ e del SIS II). In conformità di quanto stabilito nel corso della riunione, nel giugno 1998 l'ACC ha ricevuto una cospicua documentazione amministrativa e tecnica sulla rete SIRENE fase II ed un CD-Rom sul C.SIS I.

I membri dell'ACC hanno constatato con rammarico che, secondo il presidente del Comitato di orientamento SIS, al momento in cui l'Autorità di controllo comune ha chiesto di essere associata alle attività, non era più possibile modificare le specifiche tecniche per tener conto delle sue richieste. E' stato comunicato che queste verranno tuttavia prese in debita considerazione al momento della messa in servizio del sistema.

Sono stati inoltre informati del fatto che, per evitare ritardi ed un aumento dei costi, non è stata richiesta la certificazione di sicurezza dell'intero sistema SIS II. Sarà tuttavia possibile richiedere successivamente la certificazione di ogni singola componente del sistema.

Il 20 novembre 1998, esperti dell'ACC hanno preso parte ad una riunione informativa con esponenti di IBM ed esperti dei gruppi tecnici di Schengen interessati al SIS II. I periti di IBM hanno presentato le varie opzioni relative alla futura architettura del sistema e i criteri di valutazione. Gli esperti dell'ACC non hanno tuttavia ricevuto informazioni di carattere tecnico, informazioni sulla sicurezza né i motivi alla base della scelta di tre architetture tra le dodici presentate. Hanno potuto constatare che, alla data della presentazione, non era possibile prefigurare le scelte future ed hanno deplorato che IBM non avesse ancora potuto esaminare in modo approfondito gli aspetti legati alla sicurezza.

Sulla base del resoconto presentato dai propri esperti, l'ACC ha chiesto spiegazioni in merito ai motivi che hanno portato alla scelta delle tre architetture e la trasmissione di documentazione tecnica supplementare.

I coordinatori del progetto hanno risposto all'invito dell'ACC l'11 dicembre 1998, presentando una relazione orale sullo stato di avanzamento dello studio preliminare sul SIS II. Hanno riassunto le tappe preparatorie della procedura di aggiudicazione dello studio preliminare. Sono state date alle delegazioni informazioni dettagliate sul contenuto degli studi di IBM e sulle varie soluzioni prospettate. Per quanto riguarda l'usurpazione di identità, problema sollevato dall'ACC e oggetto di un parere, è stato annunciato che la soluzione sarà integrata nel SIS I+.

L'ACC attende ora di poter prendere conoscenza del capitolato d'oneri per conoscere i criteri che hanno portato alla scelta delle architetture prese in considerazione e i criteri di sicurezza. Dovrebbe essere presa una decisione sulla base dello studio che sarà disponibile il 22 dicembre 1998. Alla fine di febbraio 1999, questa informazione non era ancora giunta all'ACC.

Capitolo III
CAMPAGNA D'INFORMAZIONE

Campagna d'informazione sui diritti dei cittadini nei confronti del SIS

Nel 1997, l'ACC aveva deciso di varare in tutti i paesi una campagna d'informazione destinata ai cittadini dal titolo "Il Sistema d'informazione Schengen vi riguarda". L'ACC ha infatti constatato un insufficiente esercizio dei diritti del cittadino e soprattutto del diritto di accesso e di verifica dei dati. Uno dei motivi di questo deficit è la mancanza di un'informazione diretta al pubblico.

Per tale motivo, nel programma di lavoro e nel bilancio dell'ACC è stata prevista la realizzazione di una campagna con un duplice obiettivo: da un lato, informare i cittadini in merito ai diritti loro riconosciuti dalla Convenzione di Schengen e, d'altro lato, contribuire ad una maggiore trasparenza e conoscenza di Schengen.

L'ACC ha realizzato manifesti ed opuscoli prevedendone la diffusione alle frontiere esterne di Schengen ad opera degli organi nazionali competenti. Il materiale informativo è stato presentato in occasione della sessione annuale di Lisbona, nel giugno 1998.

Per ragioni pratiche, le campagne d'informazione nazionali non sono state lanciate immediatamente. Sono state avviate tra il mese di dicembre 1998 e l'inizio del 1999 in taluni paesi (Spagna, Grecia, Germania, Portogallo e Austria). Si annuncia l'avvio di tali campagne in Belgio, Lussemburgo e Italia mentre nei Paesi Bassi si incontrano difficoltà legate al loro finanziamento. Per quanto riguarda l'autorità di controllo francese, si è vista rifiutare ogni collaborazione da parte delle autorità competenti.

Va ricordato che la campagna di informazione dell'ACC ha beneficiato del sostegno del Gruppo centrale, sia per quanto riguarda la stampa degli opuscoli che la loro distribuzione.

Pagina Internet dell'ACC

Mossa dalla stessa volontà di informare il cittadino sui suoi diritti, nel 1998 l'ACC ha deciso di creare una pagina Internet. Il cittadino vi troverà informazioni sui suoi diritti e sulle attività dell'ACC. Il sito dovrebbe essere ultimato nel corso del 1999.

Presentazione della relazione annuale alla conferenza stampa di Bruxelles e Sessione annuale

L'ACC ha presentato la propria relazione annuale nel quadro di una conferenza stampa tenutasi presso il Palais d'Egmont di Bruxelles il 28 aprile 1998. Erano presenti giornalisti di diverse agenzie di stampa internazionali e di due reti televisive. Era stata comunicata prima ai rappresentanti del Gruppo centrale.

La Sessione annuale dell'ACC si è tenuta a Lisbona il 29 e 30 giugno 1998. L'ACC mirava innanzi tutto a contribuire ad una maggiore trasparenza nel funzionamento del Sistema d'informazione Schengen, soprattutto sotto il profilo dei diritti del cittadino. In questa occasione, la relazione annuale dell'ACC è stata presentata alla stampa.

In collaborazione con il garante per la protezione dati portoghese, il 30 giugno l'ACC ha organizzato un colloquio sui "Diritti del cittadino nei confronti dei sistemi d'informazione di polizia – Il modello Schengen".

I relatori hanno posto l'accento sul ruolo dell'ACC, sull'integrazione di Schengen nell'Unione europea, sulla cooperazione tra Stati membri, sullo scambio di informazioni inter-SIRENE, sull'integrazione dei sistemi d'informazione di polizia, sulla protezione dei dati e su Europol e i sistemi d'informazione di polizia dell'Unione europea. Ha preso parte alla sessione di apertura il Segretario di Stato aggiunto del Ministero dell'Amministrazione interna portoghese, sig. Armando Vara. Oltre all'esponente del governo portoghese, sono intervenuti il presidente del Gruppo centrale, il Direttore generale GAI del Consiglio dell'Unione europea, il coordinatore aggiunto di Europol, il presidente del garante per la protezione dati portoghese e il presidente dell'ACC. Sono

inoltre intervenuti il Direttore generale della polizia giudiziaria portoghese, la coordinatrice dell'ufficio SIRENE Portogallo e il coordinatore portoghese per la libera circolazione delle persone nello spazio europeo. La sessione, aperta agli organi di stampa, ha beneficiato di una certa eco nei giornali e alla televisione ed i suoi atti sono stati pubblicati su Internet. Al colloquio hanno preso parte circa un centinaio di persone. Oltre alle alte personalità dello Stato portoghese (Provveditore alla Giustizia, Segretario di Stato per l'inserimento delle minoranze, Viceprocuratore generale della Repubblica, Ispettore generale dell'amministrazione interna, Comandanti generali della polizia), hanno assistito al colloquio anche i rappresentanti del Gruppo centrale di vari paesi ed esponenti del Ministero della Giustizia di Italia, Austria Norvegia e Svezia.

Il garante per la protezione dati portoghese ha pubblicato gli atti del colloquio in portoghese ed in inglese.

Capitolo IV

INTEGRAZIONE NELL'UNIONE EUROPEA E ACQUIS DELL'ACC

Su richiesta del Gruppo centrale, l'ACC ha elaborato l'elenco dell'acquis in previsione dell'integrazione dell'acquis di Schengen nell'Unione europea. Si tratta infatti di definire l'insieme delle decisioni adottate nel quadro di Schengen, che faranno parte dell'insieme delle regole che disciplinano il funzionamento dell'ACC.

L'elaborazione di tale elenco e la sua trasmissione diretta dell'ACC alle autorità europee sono state precedute il 14 febbraio da una riunione tra il presidente dell'ACC e il Direttore generale della direzione Giustizia e Affari interni (GAI) dell'Unione europea. L'elenco dei documenti che costituiscono l'acquis dell'ACC, esaminato nella riunione dell'ACC del 27 aprile 1998, è stato trasmesso al Consiglio dell'UE (Presidenza e DG GAI) il 18 maggio 1998. Copia del documento è stata inoltre comunicata al presidente del Gruppo centrale.

L'elenco contiene i pareri formulati e una serie di principi approvati che l'ACC considera costitutivi dell'acquis. Si tratta, in particolare, dei pareri emessi in occasione della verifica della corretta esecuzione delle disposizioni della Convenzione relative al SIS o in occasione dell'esame delle difficoltà di applicazione o di interpretazione che possono sorgere nella gestione del SIS, nonché di una serie di principi, approvati dagli organi Schengen, che sanciscono l'indipendenza dell'ACC. Tra gli atti costitutivi dell'acquis dell'ACC figura anche la relazione riservata elaborata a seguito della visita di controllo al C.SIS.

Per quanto riguarda la prevista integrazione del personale del Segretariato Schengen nell'Unione europea, l'Autorità di controllo comune si è pronunciata perché questo trasferimento avvenga in modo equilibrato e giusto. L'ACC ha sottolineato che in futuro sarà importante conservare il livello di conoscenze e di esperienza acquisito dal personale nel corso degli anni, conoscenze ed esperienza che l'ACC considera fondamentali per l'assolvimento dei suoi compiti.

In occasione della sua riunione dell'11 settembre 1998, l'ACC è stata informata del fatto che i suoi pareri e raccomandazioni non faranno parte dell'acquis Schengen in quanto tali ma potranno essere confermati mediante una successiva decisione. Alla fine di febbraio 1999, l'ACC non ha ancora ricevuto informazioni ufficiali.

Si sottolinea che, ai sensi del Protocollo Schengen allegato al Trattato di Amsterdam, le decisioni e dichiarazioni del Comitato esecutivo e gli atti adottati ai fini dell'applicazione della Convenzione da parte di autorità alle quali il Comitato esecutivo ha conferito potere decisionale, costituiscono acquis comunitario. Diverse di queste decisioni riguardano l'ACC, in particolare quelle che riconoscono la sua indipendenza, l'autonomia della sua linea di bilancio, i bilanci annuali e l'accesso alla documentazione e alle informazioni Schengen.

L'11 dicembre 1998, l'ACC ha approvato una nota relativa al suo acquis istituzionale e funzionale e l'ha trasmessa al Gruppo centrale e al Comitato esecutivo (con copia al Consiglio) affinché sia sottoposta all'esame del gruppo "Acquis Schengen" dell'UE all'inizio del 1999. L'ACC ha inoltre conferito al presidente il mandato di illustrare la portata di questa nota dinanzi al Comitato esecutivo. Come indicato in precedenza, il Comitato esecutivo del mese di dicembre 1998 ha affidato l'esame del documento al Gruppo centrale.

Capitolo V
FUNZIONAMENTO DELL' ACC

Riunioni

L'ACC si è riunita sette volte in sessione plenaria tra marzo 1998 e marzo 1999. Sono state organizzate due riunioni di due giorni, una a Bruxelles e l'altra a Lisbona.

Sono state inoltre organizzate riunioni tecniche per preparare la visita di controllo al C.SIS e incontri tra gli esperti dell'ACC e i responsabili dell'elaborazione dello studio preliminare sul SIS II (Lisbona e Bruxelles).

Il presidente dell'ACC ha preso parte a riunioni del Gruppo centrale (Strasburgo e Ostenda) e del Comitato esecutivo (Berlino).

Elezioni del Presidente e del Vicepresidente

L'11 dicembre 1998, sono stati rieletti all'unanimità il Presidente (sig. João Labescat) e il Vicepresidente (sig. Bart De Schutter).

Bilancio dell'ACC e sostegno del Segretariato

La linea di bilancio specifica destinata all'ACC è un principio sancito da una decisione del Comitato esecutivo del 1997 e, in quanto tale, costituisce un acquis nella prospettiva dell'integrazione di Schengen nell'Unione europea.

In occasione della sua riunione del 27 aprile 1998, l'ACC ha approvato il progetto di bilancio. Questo prevedeva una voce supplementare relativa al rafforzamento del supporto amministrativo mediante l'assunzione di una persona a tempo pieno ed era improntato al rigore e al contenimento delle spese.

Il bilancio dell'Autorità di controllo comune e il sostegno da parte del Segretariato sono aspetti fondamentali per l'efficacia delle sue attività e per l'esercizio delle sue competenze. Gli organi esecutivi di Schengen hanno rifiutato di dotare l'ACC dei mezzi indispensabili al suo funzionamento indipendente[1].

In occasione della riunione di Lisbona del 29 giugno, l'ACC ha preso atto del fatto che la sua domanda di bilancio per il 1999 era stata trasmessa al gruppo di lavoro competente che l'aveva in seguito iscritta all'ordine del giorno del Gruppo centrale, consapevole delle conseguenze di un'eventuale integrazione del Segretariato Schengen nel Segretariato generale del Consiglio dell'UE nel corso del 1999. Il bilancio dell'ACC doveva, secondo l'ACC, essere approvato lasciando impregiudicate le conseguenze budgetarie dell'eventuale integrazione, vale a dire la necessità di prevedere la copertura delle spese attualmente imputate al bilancio generale.

Benché in occasione dell'incontro con la presidenza dell'ACC, la presidenza tedesca di Schengen si fosse impegnata a sostenere la richiesta, l'ACC ha preso conoscenza del fatto in dicembre 1998 che il Gruppo centrale aveva approvato il bilancio dell'ACC per il 1999 ma non l'assunzione di una persona supplementare per il supporto amministrativo. L'ACC ha quindi incaricato il

[1] Nel 1997, il bilancio dell'ACC (70.400,52 EURO) corrispondeva allo 0,011 % del bilancio globale del Segretariato Schengen (6.258.493,45 EURO).
Nel 1998, il bilancio del Segretariato ha conosciuto un aumento (6.753.336,77 EURO) e quello dell'ACC vi contribuiva a concorrenza dello 0,012 %.
Nel 1999, la proposta dell'ACC (137.580,91 EURO) corrispondeva allo 0,021 % del bilancio globale del Segretariato Schengen.
Il bilancio dell'ACC approvato corrisponde al primo semestre 1999 e ammonta a 43.381,37 EURO. La chiave di ripartizione è la seguente : Gruppo 1 (Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Austria e Portogallo) : 4.333,80 EURO ; Gruppo 2 (Belgio e Paesi Bassi) : 2.101,84 EURO + Lussemburgo 130,12 EURO ; Gruppo 3 (Danimarca, Norvegia, Finlandia e Svezia) : 2.166, 91 EURO + Islanda 43, 38 EURO.